

Cuneo, 24/10/2016

Contratto per il

**servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità
per l'anno scolastico 2016/2017**

tra

l'Istituto scolastico di Istruzione Superiore "BIANCHI-VIRGINIO"
con sede in Cuneo, corso De Gasperi 11 – cod. fisc. 80018600041
nella persona del suo legale rappresentante, dr. Ivan RE
Dirigente Scolastico Reggente – nato a Cuneo il 27.05.1977
committente

e

l'impresa COOPERATIVA SOCIALE "GLI AMICI DI JIM BANDANA"
iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al n. 144015 – ONLUS
con sede legale in Cuneo, via Luigi Gallo n. 23 – P.I. 02732270042
nella persona del suo legale rappresentante, dr.ssa Cinzia SAMPO'
Presidente della Cooperativa – nata a Fossano il 09.07.1986
aggiudicatario e appaltatore

Premessa

Negli articoli che seguono sono definiti l'oggetto della fornitura e la modalità secondo cui l'Operatore Economico aggiudicatario della gara, COOPERATIVA SOCIALE "GLI AMICI DI JIM BANDANA" – iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al n. 144015 – ONLUS – P.I. 02732270042 - con sede legale in Cuneo, via Luigi Gallo n. 23, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell'appalto.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, del servizio di "assistenza specialistica per gli alunni con disabilità", prevista per l'anno scolastico 2016/2017 per l'istituto Bianchi Virginio (corso De Gasperi 11 – 12100 Cuneo) e dei relativi servizi.

Art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi, per il servizio di assistenza specialistica degli interventi, si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola. Le ore di assistenza si esplicheranno in azioni coerenti con i PEI dei destinatari, dunque sia dirette sugli alunni, sia in altri momenti utili agli obiettivi del progetto. Ai fini della buona riuscita

del progetto, risulta fondamentale l'individuazione degli obiettivi iniziali e dunque dei destinatari del servizio. La scuola insieme alle agenzie connesse al processo di integrazione (Famiglia, ASL e Servizi del territorio) decidono in merito all'utilità dell'attivazione del servizio per il percorso di un alunno con disabilità. Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente critici, l'assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere garantito per l'anno scolastico 2016/2017 secondo il calendario scolastico regionale, per un numero minimo di ore pari a 4.167 e in funzione delle delibere assunte dal Dirigente Scolastico.

Gli assistenti dovranno garantire:

- il processo di integrazione degli studenti disabili non autonomi, aiutandoli ad andare in bagno e nella cura dell'igiene personale; l'aggiudicatario garantirà la presenza di personale di entrambi i sessi;
- l'accompagnamento, comunque in presenza dell'insegnante di sostegno, dell'alunno nelle attività didattiche previste dal dipartimento (a titolo esemplificativo: nuoto, campo di atletica, equitazione, uscite didattiche, stage lavorativi, ecc...).

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di almeno un operatore in grado di gestire situazioni ad alto rischio comportamentale legate a problematiche autistiche con possibili reazioni aggressive.

Art. 4 - Migliorie e servizi aggiuntivi

L'aggiudicatario si impegna ad attuare senza oneri ulteriori per il Committente:

- a) messa a disposizione della scuola di un'equipe neuropsicopedagogica diretta ad offrire assistenza specializzata e uno sportello di ascolto a favore degli alunni coinvolti o che comunque frequentano classi ove sono presenti alunni con disabilità, attivato per 25 settimane di scuola per un numero minimo di 5 ore settimanali;
- b) messa a disposizione e reperibilità del coordinatore delle attività per qualsiasi necessità dovesse emergere sia da parte degli operatori impiegati che da parte del corpo docente della scuola, garantendo una supervisione del progetto per un numero minimo di 12 ore annuali.

Art. 5 - Esecuzione del Servizio

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche e nel completo rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare

immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente per mezzo raccomandata.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del servizio - entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione del servizio, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

In caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la prima giornata di assenza non preavvisata da utilizzare su altri alunni. In caso di assenze prolungate dell'alunno le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull'alunno stesso o su altri alunni con disabilità previa richiesta del Dirigente Scolastico.

Art. 6 - Sospensione del Servizio

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l'Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o posta certificata. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l'Appaltatore.

Art. 7 - Obbligo di prosecuzione del servizio

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 8 - Rescissione del contratto

Qualora in costanza di contratto la Consip spa attivi medesima convenzione a condizioni migliorative il contratto verrà rescisso unilateralmente dall'istituzione scolastica.

Art. 9 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'istituto scolastico esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Art. 10 - Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

L'impresa dovrà provvedere alla formazione del personale ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 producendo la relativa certificazione all'istituzione scolastica.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Art. 11 - Forme del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

Art. 12 - Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del servizio è fissato in un massimo € 69.750,00 lordi corrispondente all'importo del finanziamento assegnato dalla Provincia di Cuneo all'Istituzione scolastica.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell'istituto e comunque in seguito alle corresponsioni del finanziamento assegnato dalla Provincia di Cuneo all'Istituzione scolastica.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in

vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall'Istituto tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Art. 13 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 14 - Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'istituto coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti dell'istituto;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è l'Istituto "Bianchi Virginio", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Ivan Re; responsabile è il direttore S.G.A. dell'istituto, Valerio Giaccardi Siracusa.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi

all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo articolo 3 - comma 8.

L'istituto "Bianchi Virginio" verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 17 - Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'istituto che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'istituto stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto dell'istituto e, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore inoltre dichiara di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 18 - Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.


Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - del citato Codice.

Art. 19 - Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è Valerio GIACCARDI SIRACUSA, tel. 0171 67929. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione.

IL PRESIDENTE
DELLA COOP. SOCIALE
"Gli amici di Jim Bandana" - Cuneo
(Dott.ssa Cinzia Sampò)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
DELL'I.I.S. BIANCHI - VIRGINIO
Cuneo
(Dott. Ivan Re)


Z:\condivisa\I.I.S. BIANCHI VIRGINIO
Soc. Coop. Sociale
ONLUS
Via Bassignano, 46 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.634868
Partita I.V.A. 02732270042

